

CONVENZIONE TRA COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO, IN QUALITA' DI COMUNE CAPOFILA DELLA ZS N. 1 E LA CARITAS DIOCESANA DI CITTA' DI CASTELLO TRAMITE L'ENTE GESTORE "CONFRATERNITA MARIA SS. DEL ROSARIO - ONLUS" PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO EMPORIO DELLA SOLIDARIETA'

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ nella sede municipale del Comune di Città di Castello

TRA

Il **COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO** in qualità di comune capofila della ZS 1, con sede in P.zza Gabriotti n. 1, C.F. 00372420547, (d'ora in poi Comune), rappresentato dalla dott.ssa Giuliana M. ZERBATO, nata a ~~Valdagno (VI), l'8/12/1968 (C.F.: ZRBGNM68T48L551L)~~ la quale interviene in questo atto, a norma dell'art. 46 dello Statuto Comunale, in qualità di Dirigente del Settore "Istruzione – Politiche Sociali – Sport" del Comune di Città di Castello, ove è domiciliata per la funzione - a ciò autorizzata giusta Decreto Sindacale n. 13 in data 30 giugno 2017, in copia conservato agli atti - e quindi, in nome, per conto e nell'interesse del Comune da lei stessa rappresentato, per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge

E

La **CARITAS DIOCESANA DI CITTA' DI CASTELLO** con sede in Città di Castello, via n., rappresentata dal Reverendo don Paolino TRANI, nato a ~~Roma il 22/03/1941 (C.F.)~~ ~~residente e domiciliato a Città di Castello, loc. Riosecco in via Romagna n. 14,~~ quale Direttore della Caritas Diocesana di Città di Castello nonché legale rappresentante della Confraternita Maria SS. del Rosario - Onlus, ente gestore delle opere della Caritas, con sede in Città di Castello, p.za del Garigliano n° 2 C.F. 90001760546 (d'ora in poi Caritas)

Premesso che:

- i Comuni di Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino e Umbertide ricompresi nella Z.S. n. 1 hanno stipulato apposita Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio (Reg. n. 1091 del 12/01/2017) ed hanno conferito la delega al Comune di Città di Castello in quanto capofila della ZS 1, per la gestione delle funzioni e dei servizi sociali integrati come indicato all'art. 6 della richiamata convenzione;
- la Conferenza di Zona della ZS 1 riunitasi in videoconferenza in data 29.04.2020, nell'ambito della realizzazione della rete degli interventi e servizi sociali territoriali e secondo gli indirizzi della legge regionale n.11/2015 e ss.mm.ii. e del PSR vigente, ha inteso sostenere il progetto "Emporio della Solidarietà" di cui all'Allegato a) alla presente convenzione, proposto dalla Caritas Diocesana di Città di Castello tramite l'ente gestore Confraternita Maria SS del Rosario, finalizzato alla raccolta e alla distribuzione gratuita di viveri e prodotti di prima necessità volti a soddisfare le esigenze di famiglie e persone residenti nei Comuni della ZS 1 in condizione di indigenza e/o a rischio di impoverimento, valorizzando al contempo il patrimonio civico impegnato a stabilire giustizia sociale, equità e solidarietà per una comunità aperta e pronta ad accogliere i contributi da parte di tutte le realtà locali, promuovendone la rete;

Premesso altresì che:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- l'art. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che i Comuni svolgano le funzioni loro attribuite dall'ordinamento "(...) anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- il D.Lgs. 117/2017, Codice del Terzo Settore, all'art. 2 riconosce "(...) il valore e la funzione sociale (...) dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo (...)";
- la L.328/2000 prevede all'art 22, comma 2, lett. a) quali livelli essenziali delle prestazioni sociali, misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito così come la legge regionale n.11/2015 "Testo unico in materia di sanità e Servizi Sociali", in particolare all'art.295, comma 1, lettera a);

Considerato che:

- l'art 56 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) al co. 1 prevede che amministrazioni pubbliche possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (la cui procedura per l'iscrizione verrà definita con apposito Decreto Ministeriale come stabilito dall'art. 53 del codice in questione), convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";
- l'Emporio della Solidarietà "San Giorgio" con sede in via XI Settembre n.37 a Città di Castello rappresenta l'unica esperienza di emporio solidale nel territorio zonale che si propone, ad un tempo, di fornire concreto sostegno a quella fascia di cittadini costituita dalle cosiddette "nuove povertà" e di promuovere risposte di comunità in grado di aggregare risorse portatrici di un potenziale costitutivo nella crescita della cultura della solidarietà e del volontariato;
- è fortemente caratterizzante nel Progetto Emporio della Solidarietà "San Giorgio" il perseguimento di un obiettivo complementare e trasversale, quale è quello di coinvolgere produttori di alimenti, distributori e commercianti del territorio nelle azioni di sensibilizzazione finalizzate al contrasto degli sprechi alimentari (legge n.166/2016), favorendo il recupero e la donazione dei prodotti in eccedenza;
- negli ultimi anni è costantemente aumentata nel territorio della ZS 1 la domanda di aiuto da parte dei cittadini e famiglie che vivono in condizione di indigenza e/o a rischio di impoverimento per la perdita di lavoro, per la riduzione di reddito o per il sopraggiungere di elementi cumulativi di svantaggio e che tali fattori tendono ad intensificarsi per l'emergenza epidemiologia in atto in modo tale che gli interventi assistenziali ordinariamente e costantemente forniti dai servizi sociali non riescono a soddisfare appieno tutti i bisogni espressi;
- la Caritas Diocesana di Città di Castello tramite l'ente gestore Confraternita M. SS del Rosario si colloca, per l'esperienza specifica, per il radicamento nel territorio e per la tradizione di intervento qualificato nel particolare ambito di intervento sociale in argomento, come valido interlocutore per quanto concerne gli interventi che la zona sociale intende adottare nei confronti delle fasce più deboli della popolazione per il soddisfacimento dei loro bisogni primari;
- l'ente ecclesiastico Confraternita Maria SS. del Rosario è iscritto nel registro delle persone giuridiche al n. 417/418 della Prefettura di Perugia e all'anagrafe unica delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), istituita ai sensi dell'art.11, co. 1, del D.Lgs n.460/1997 n.460 - settore di attività 1 (assistenza sociale e socio-sanitaria) con decorrenza dal 01/03/2006;
- è scopo della Confraternita combattere i processi dell'emarginazione sociale promuovendo e sviluppando opere caritative ed assistenziali e promuovendo l'autogestione di servizi e della solidarietà;

- con delibera della Giunta Comunale n....., è stato approvato il presente schema di convenzione;

Tutto ciò sopra premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

Il Comune e la Caritas condividono i presupposti del Progetto Emporio della Solidarietà, pertanto dichiarano il proprio impegno nel consolidamento e nell'ampliamento dello stesso condividendo le seguenti finalità:

- Perseguire nel territorio della ZS n. 1, politiche di inclusione e stimolare un ruolo attivo e propositivo delle persone a rischio di esclusione sociale promuovendone la massima autonomia possibile;
- Creare uno stretto lavoro di rete tra istituzioni, associazioni di volontariato, servizi sociali comunali e centri di ascolto Caritas presenti nel territorio della ZS n. 1 finalizzato ad un costante monitoraggio delle persone e dei nuclei familiari a forte disagio economico e sociale e a rischio povertà;
- Operare una distribuzione attenta dei viveri evitando disparità e discriminazioni a favore di persone in estrema povertà e a rischio di povertà ed emarginazione sociale residenti nel territorio dei Comuni della ZS n. 1
- Recuperare gli sprechi e valorizzare i prodotti locali per dare un chiaro segnale di cambiamento degli stili di vita e operare affinché tali esperienze diventino occasioni educative per la comunità tutta.

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto della presente convenzione l'attuazione del Progetto Emporio della Solidarietà che, allegato sotto la lettera a), costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.3 - Impegni del Comune

Il Comune di Città di Castello in qualità di capofila della ZS n. 1 in nome e per conto dei Comuni ad essa afferenti, volendo favorire nell'ambito del territorio zonale lo sviluppo di forme di sostegno e integrazione sociale per le persone in estrema povertà e a rischio di povertà ed emarginazione sociale, si impegna a:

- Favorire l'invio di persone e famiglie in condizioni di difficoltà all'EMPORIO;
- Compartecipare alle spese di Gestione dell'Emporio come indicato al successivo art. 9;
- Promuovere le diverse iniziative realizzate all'interno del Progetto con gli strumenti e i canali a disposizione delle Amministrazioni quali comunicati stampa, sito internet, ecc.;
- Indicare un operatore che faccia da referente al fine di garantire il miglior rapporto possibile tra i progetti effettuati dal Servizio sociale e quelli della Caritas. In particolare:
 - Favorire il lavoro di "rete" tra le parti;
 - Partecipare alla valutazione delle richieste da parte degli utenti e ad ogni altro momento di confronto ritenuto utile e significativo;
 - Partecipa ai periodici incontri di monitoraggio, analisi del progetto e valutazione dei risultati.

Art. 4 Impegni della Caritas

La Caritas Diocesana di Città di Castello tramite l'ente gestore Confraternita M. SS del Rosario, con lo scopo di rendere maggiormente dignitosa la distribuzione di alimenti per i più indigenti, intende sensibilizzare la comunità a nuovi stili di vita improntati al consumo responsabile e alla sostenibilità. Nell'ambito del progetto Emporio della Solidarietà, si impegna a:

- Reperire risorse alimentari sufficienti ed essenziali, attraverso iniziative di raccolta immagazzinamento e distribuzione della merce coordinando il gruppo di operatori volontari impegnati in queste attività nonché l'emissione dei crediti di spesa tessere
- Garantire l'apertura dell'Emporio in misura sufficiente a soddisfare un adeguato servizio verso l'utenza;
- Garantire la distribuzione delle risorse alimentari disponibili in modo verificabile ponendo la massima attenzione all'accoglienza e al dialogo con le persone che usufruiscono dell'Emporio
- Garantire attraverso il gruppo di operatori volontari un servizio attività di formazione, informazione, documentazione, promozione delle iniziative a sostegno dello sviluppo dell'Emporio;
- Promuove la partecipazione delle realtà associative e imprenditoriali del territorio alla "rete" di sostegno e partecipazione del Progetto;
- Individuare un coordinatore del Progetto referente per l'attività di co-progettazione effettuata con il Servizio sociale dei Comuni, nonché per le periodiche attività di monitoraggio e verifica del Progetto;
- Sostenere con risorse proprie tutte le spese di gestione non coperte da altre entrate.

Inoltre la Caritas, per lo svolgimento delle attività previste, si impegna a utilizzare prioritariamente i Volontari. Per alcune attuazioni di specifiche iniziative potrà essere utilizzato personale specificatamente incaricato e in possesso della necessaria formazione professionale.

Art. 5 - Monitoraggio

La Caritas si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità e nei tempi concordati. I monitoraggi sull'andamento e gestione del Progetto saranno semestrali con la stesura di una breve relazione a cura dei due Coordinatori.

Art.6 - Obblighi della Caritas

I volontari e il personale dipendente eventualmente impiegati nelle attività dovranno possedere requisiti di moralità ed onorabilità.

La Caritas si impegna ad istruire correttamente e a garantire, oltre alla formazione obbligatoria, il necessario addestramento ai volontari impegnati, privilegiando nella partecipazione l'esperienza acquisita. I volontari dovranno essere in possesso delle necessarie cognizioni tecnico pratiche e il personale eventualmente impiegato dovrà possedere curriculum adeguato allo svolgimento delle attività necessarie per la realizzazione del progetto.

La Caritas è l'unica e sola responsabile nei rapporti con i cittadini e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

A norma dell'art. 18 del Codice del Terzo settore, la Caritas tramite l'ente gestore Confraternita M. SS del Rosario ha stipulato una polizza con massimali adeguati per assicurare i propri volontari da infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato e di promozione sociale, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, tenendo indenne il Comune da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento delle attività prestate. Trattasi della polizza assicurativa infortuni rilasciata da _____ . La suddetta polizza è stata consegnata nella data di stipula della presente convenzione ed è posta agli atti.

Gli oneri della suddetta polizza, per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione, sono interamente a carico del Comune (art. 18 co. 3 del D. Lgs n.117/2017), che provvederà al rimborso del premio contestualmente al rimborso delle spese di cui alla presente convenzione

Art. 7 - Sede di svolgimento delle attività

Le attività previste sono svolte prioritariamente presso la sede dell'Emporio della Solidarietà "San Giorgio" di via XI Settembre, 37 in Città di Castello o presso i luoghi ritenuti, di volta in volta, idonei in funzione delle singole iniziative.

Art. 8 - Rimborsi delle spese

Ai sensi del D.Lgs n. 117 /2017 “Codice del Terzo settore” (art. 17, co.3 e art. 56, co 2) sono rimborsabili le seguenti tipologie di acquisto, rigorosamente accompagnate da ricevuta:

- carburante e affini;
- spese personali per il decoro dei volontari;
- revisione e manutenzione dei mezzi;
- per utilizzo di personale eventualmente impiegato;
- spese per formazione, organizzazione e preventivo addestramento dei volontari;
- spese per assicurazioni;
- dispositivi in dotazione ai volontari;
- costi generali di gestione imputabili all’attività (acquisto prodotti alimentari, materiali e prodotti per pulizia, utenze telefoniche elettriche e gas metano ecc.);
- spese della stessa natura di quelle rimborsabili sostenute dal coordinatore per i rapporti gestionali con l’Ente, l’organizzazione dei servizi e la gestione dei volontari.
- eventuali spese non documentabili saranno rimborsate su presentazione di dichiarazione, autocertificata ex DPR n. 445/2000 firmata dal Direttore Caritas. L’importo di dette spese dovrà comunque essere marginale rispetto alla spesa globalmente rimborsata (in una percentuale non superiore al 10% del totale chiesto per il rimborso). L’art. 17, co. 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario. In tali casi la Caritas annualmente trasmette l’elenco dettagliato dei rimborsi spese riconosciuti ai propri collaboratori volontari per l’attività;
- costi per la copertura assicurativa contro infortuni, malattia e responsabilità civile i cui al precedente art.6, solo per la parte imputabile alla attività oggetto della convenzione.

La liquidazione del rimborso avverrà con cadenza annuale, previa presentazione di rendiconto delle prestazioni effettuate e delle spese sostenute da parte del Direttore della Caritas Diocesana di Città di Castello nonché legale rappresentante della Confraternita Maria SS. del Rosario - Onlus, ente gestore delle opere della Caritas.

L’intera documentazione contabile inerente le attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche

Il Comune di Città di Castello provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 9 - Importo della convenzione

Il Comune si impegna a erogare un contributo annuale a rimborso parziale delle spese effettivamente sostenute e documentate dalla Caritas per la gestione dell’Emporio della Solidarietà, entro il limite massimo di euro 25.000,00 per ciascuna annualità di durata della convenzione e pertanto pari a complessivi 50.000,00 euro a valere sulla quota parte del FNPS - Macroarea Povertà - spettante ai comuni di maggior dimensione (Città di Castello, Umbertide e San Giustino) afferenti alla Z.S n. 1.

Tale importo potrà essere diminuito o aumentato in relazione alle attività che i Comuni della ZS 1 intenderanno realizzare e in funzione della necessaria copertura finanziaria.

L’erogazione del rimborso verrà disposta dietro presentazione di note di addebito sottoscritte dal presidente dell’Caritas di volontariato.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare nel corso dell’attività l’andamento dei servizi con facoltà di risoluzione del rapporto convenzionale in caso di inadempienza o presenza di situazioni che non garantiscono il corretto espletamento dei servizi.

Art. 10 - Durata

La presente convenzione ha validità di anni due (2) a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa e potrà essere oggetto di rinnovo per una annualità ulteriore. L’eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione.

Le attività oggetto della convenzione potranno subire ridimensionamenti, ovvero cessare, in

relazione ad eventuali diverse esigenze o modalità organizzative e gestionali stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11 - Pubblicità

Tutte le iniziative e le attività volte alla promozione, informazione e sensibilizzazione in merito a quanto previsto dalla presente Convenzione, dovranno riportare i loghi delle parti.

Art. 12 - Trattamento dei dati

In qualità di soggetto temporaneamente incaricato di pubbliche funzioni, la Caritas è tenuta al rispetto delle norme e disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati e delle immagini personali, ai sensi della normativa vigente, con specifico riguardo al divieto di divulgazione od utilizzo di dati, informazioni o notizie riferite all'attività svolta per effetto della presente convenzione

Art. 13 - Risoluzione del rapporto

Ai sensi dell'art. 1456 del C.C., il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dalla Caritas.

Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione dell'attività progettuali, dopo aver contestato alla Caritas almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico. La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

In caso di risoluzione spetterà alla Caritas il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

Art. 14 - Controversie

I rapporti tra Comune ed Caritas si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Art. 15 - Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e disciplinato, Comune ed Caritas rinviano al codice civile e dalla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art.16 - Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù del disposto dell'art.8 co. 1 della L. n.266/91.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO _____

Per la CARITAS DIOCESANA DI CITTA' DI CASTELLO _____

Città di Castello, lì